

Publicato il 30/09/2022

N. 07809/2022 REG.PROV.PRES.
N. 05567/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5567 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Varriale, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 14278 del 14 aprile 2022, recante comunicazione dei candidati ammessi alle prove pratiche ed orali del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), laddove non figura il nominativo del ricorrente siccome risultato non idoneo alla prova scritta tenutasi in data 13 aprile 2022; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato del ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 66/100 pt., C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso de quo; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora

occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; G) qualora occorra, dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 16042 del 27 aprile 2022, recante fissazione del calendario delle prove concorsuali (pratica e orale); I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare le successive prove, pratica ed orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da **Varriale Giuseppe** il 29/9/2022:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: L) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 27803 del 01.07.2022, pubblicato solo in data 05.07.2022 con nota prot. n. 28244, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva, nonché l'elenco non graduato dei candidati idonei, del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; M) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 5567/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

A) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 14278 del 14 aprile 2022, recante comunicazione dei candidati ammessi alle prove pratiche ed orali del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente

indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), laddove non figura il nominativo del ricorrente siccome risultato non idoneo alla prova scritta tenutasi in data 13 aprile 2022; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato del ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 66/100 pt., C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso de quo; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; G) qualora occorra, dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 16042 del 27 aprile 2022, recante fissazione del calendario delle prove concorsuali (pratica e orale); I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare le successive prove, pratica ed orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con i motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 settembre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO